

**Corte di Cassazione, Sezione 3 penale****Sentenza 12 febbraio 2018, n. 6742****Integrale**

Società - Responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche Dlgs n. 231/2001 - Sequestro preventivo in funzione di confisca (art. 53 Dlgs n. 231/2001) - Confisca in forma diretta (art. 19, comma 1, Dlgs n. 231/2001) - Confisca per equivalente (art. 19, comma 2, Dlgs n. 231/2001) - Sequestro d'azienda - Ammissibilità - Nomina dell'amministratore giudiziario - Necessità - Impulso di parte (art. 47 Dlgs n. 231/2001)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) srl;

(OMISSIS) srl;

avverso l'ordinanza del 02/05/2017 del Tribunale di Chieti;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

udito per gli imputati l'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 18.12.2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila emetteva decreto di sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p. e Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 19, finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali nella disponibilita' della (OMISSIS) srl e della (OMISSIS) srl fino alla concorrenza della somma di Euro 2.976.372,00 in relazione agli illeciti amministrativi di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25 undecies, comma 2, lettera b) nn. 2 e 3, lettera f).

Con ordinanza del 2.5.2017, il Tribunale di Chieti rigettava l'appello proposto nell'interesse della (OMISSIS) srl e della (OMISSIS) srl avverso il provvedimento del 29.3.2017 del Tribunale di Chieti che, pronunciando su istanza ex Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 53, comma 1 bis di tutti i beni sottoposti a sequestro preventivo per equivalente, aveva autorizzato l'utilizzo dei soli beni aziendali e rigettato la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione della liquidita' esistente sul conto corrente n. (OMISSIS) acceso presso la (OMISSIS).

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) srl e la (OMISSIS) srl, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deducono violazione o errata applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 15, 47, 52 e 53 e dell'articolo 322 bis c.p.p..

Argomentano che la decisione del Tribunale sarebbe erronea, in quanto il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 53 non prevede la possibilita' di utilizzo limitato solo ad alcuni beni aziendali e,

pertanto, una volta emesso un provvedimento positivo esso deve riguardare tutti i beni sottoposti a sequestro per equivalente, al fine di garantire la continuita' dello sviluppo aziendale, la capacita' di produrre reddito e di mantenere l'occupazione; inoltre, il Tribunale del riesame errava nel ritenere necessaria la previa nomina di un custode amministratore giudiziario, trattandosi di figura facoltativa; il custode amministratore giudiziario poteva, comunque essere nominato, ove ritenuto necessario, anche dal Collegio cautelare, competente quale Giudice che procedeva.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. Va osservato che in tema di responsabilita' dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 53, prevede la misura cautelare del sequestro preventivo in funzione di confisca sia nella forma diretta avente ad oggetto il prezzo o il profitto del reato (Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 19, comma 1) sia nella forma per equivalente (Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 19, comma 2), fattispecie, quest'ultima che ricorre nel caso in esame.

Il comma 1 bis del predetto articolo 53 (inserito con la L. n. 125 del 2013 di conversione del Decreto Legge n. 101 del 2013) regola specificamente il caso in cui il sequestro eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dall'articolo 19, comma 2 abbia ad oggetto "societa', aziende, ovvero beni, ivi compresi titoli, nonche' quote azionarie o liquidita' anche in deposito", e prevede che siffatta ipotesi "il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all'autorita' giudiziaria".

La ratio di tale disposizione e' evidentemente quella di evitare che la disposta misura cautelare possa paralizzare l'ordinaria attivita' aziendale pregiudicandone la continuita' e lo sviluppo e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario e' quella di vigilare sull'utilizzo e sulla gestione dell'azienda e di riferirne all'autorita' giudiziaria.

La nomina dell'amministratore giudiziario e', dunque, presupposto imprescindibile per l'esercizio dell'attivita' aziendale e nel caso in cui venga omessa la parte interessata ha un onere di impulso di adire il giudice che procede, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 47.

3. Correttamente, quindi, l'ordinanza impugnata ha rigettato l'appello rilevando l'inesistenza di un amministratore giudiziario, mai nominato nel corso del procedimento penale; peraltro, la questione proposta al giudice procedente con l'originaria istanza del 14.3.2017 non veniva riproposta nei motivi dell'appello cautelare (con il quale si chiedeva solo l'autorizzazione all'utilizzo di tutti i beni, gli strumenti e la liquidita' aziendali appartenenti all'impresa prima dell'adozione del provvedimento

di sequestro) e, quindi, non poteva ritenersi devoluta al Collegio cautelare, il quale, del pari correttamente, alcun provvedimento assumeva in merito.

4. Conseguentemente, pertanto, il rigetto dei ricorsi e, in base al disposto dell'articolo 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.